

Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche

Conclusa a Parigi il 4 maggio 1910

Approvata dall'Assemblea federale il 19 giugno 1925²

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 30 gennaio 1926

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1926

Emendata mediante Protocollo firmato a Lake Success il 4 maggio 1949³

(Stato 5 aprile 2017)

I Sovrani, Capi di Stato e Governi degli Stati qui appresso designati, Gran Bretagna, Germania, Austria, Ungheria, Belgio, Brasile, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia e Svezia,

animati dal comune desiderio di dare la maggior efficacia possibile alla repressione del traffico conosciuto sotto il nome di «Tratta delle bianche» hanno risolto a questo scopo di concludere una Convenzione e, dopo averne preparato un disegno in una prima Conferenza riunita a Parigi dal 15 al 25 luglio 1902, hanno designato i loro Plenipotenziari, che si sono riuniti in una seconda Conferenza a Parigi dal 18 aprile al 4 maggio 1910 ed hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1⁴

Chiunque, allo scopo di favorire l'altrui libidine, arrola, sottrae o rapisce una donna o una fanciulla minorenni, sia pure col loro consenso, deve essere punito anche se i vari atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi Stati.⁵

Art. 2⁶

Chiunque, con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o altro mezzo di costrizione, arrola, sottrae o rapisce, per favorire l'altrui libidine, una donna o una maggiorenne deve essere punito anche se i diversi atti che sono elementi costitutivi del reato siano stati commessi in diversi Stati.⁷

CS 12 28; FF 1924 III 1036 ediz. ted. 1059 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² RU 42 193. L'approvazione ha effetto dal 1° feb. 1926, data dell'entrata in vigore della LF del 30 set. 1925 concernente la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene [RU 42 9. RS 3 193 art. 398 cpv. 2 let. m], sostituita ora dal CP (RS 311.0).

³ Sono state emendate solamente le disposizioni relative alla funzione del depositario, trasferita dalla Francia al Segretario generale delle Nazioni Unite.

⁴ Vedi anche il Prot. finale, qui di seguito.

⁵ Vedi l'art. 196 CP (RS 311.0).

⁶ Vedi anche il Prot. finale, qui di seguito.

⁷ Vedi l'art. 196 CP (RS 311.0).

Art. 3

Le Parti Contraenti, di cui la legislazione attualmente non bastasse per reprimere i reati previsti nei due articoli precedenti si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari affinché questi reati siano puniti secondo la loro gravità.

Art. 4

Le Parti Contraenti si comunicheranno, per il tramite del Governo della Repubblica Francese, le leggi che fossero già state adottate o divenissero in seguito adottate nei loro Stati e concernenti l'oggetto della presente Convenzione.

Art. 5

I reati previsti negli articoli 1 e 2 precedenti, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, saranno considerati come enumerati di pieno diritto tra i reati che danno luogo all'estradizione giusta le Convenzioni già esistenti fra le Parti Contraenti.

Nel caso in cui la stipulazione che precede non potesse aver effetto senza modificare la legislazione esistente, le Parti Contraenti si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi legislatori i provvedimenti necessari.

Art. 6

La trasmissione delle commissioni rogatorie relative ai reati previsti nella presente Convenzione si farà:

- 1° sia per comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie;
- 2° sia per il tramite dell'agente diplomatico o consolare del paese richiedente nel paese richiesto. Quest'agente manderà direttamente la commissione rogatoria all'autorità giudiziaria competente e riceverà direttamente da questa autorità i documenti accertanti l'esecuzione della commissione rogatoria; (in questi due casi⁸, copia della commissione rogatoria sarà sempre contemporaneamente mandata all'autorità superiore dello Stato richiesto);
- 3° sia per via diplomatica.

Ciascuna Parte Contraente farà conoscere, con una comunicazione diretta ad ognuna delle altre Parti Contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione previsti sopra ch'essa ammette per le commissioni rogatorie di quella Parte.

Tutte le difficoltà che nascessero in occasione delle trasmissioni fatte nei casi dei numeri 1° e 2° del presente articolo saranno risolte in via diplomatica.

Salvo intesa contraria, la commissione rogatoria deve essere stesa o nella lingua dell'autorità richiesta o nella lingua convenuta fra i due Stati interessati, oppure essa dev'essere accompagnata d'una traduzione fatta in una di queste due lingue e certifi-

⁸ Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU.

cata conforme da un agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente o da un traduttore giurato dello Stato richiesto.

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non potrà dar luogo a rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura.

Art. 7

Le Parti Contraenti si impegnano a comunicarsi le notizie del casellario penale, allorché si tratta di reati previsti dalla presente Convenzione di cui i fatti che ne sono gli elementi costitutivi siano stati commessi in diversi paesi.

Questi documenti saranno trasmessi direttamente dalle autorità designate, in conformità dell'articolo 1 dell'Accordo concluso a Parigi il 18 maggio 1904⁹, alle autorità corrispondenti degli altri Stati contraenti.

Art. 8

Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione possono aderirvi. A questo scopo essi notificheranno la loro intenzione con un atto che sarà deposto negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme ad ognuno degli Stati contraenti e comunicherà loro contemporaneamente la data del deposito. Nell'atto di comunicazione menzionato sarà anche data comunicazione delle leggi emanate nello Stato aderente per quanto concerne l'oggetto della presente Convenzione.

Sei mesi dopo la data del deposito dell'atto di notificazione, la Convenzione entrerà in vigore per tutto il territorio dello Stato aderente, il quale diventerà così Stato contraente.

L'adesione alla Convenzione stabilisce di pieno diritto e senz'altra notificazione speciale l'adesione concomitante e intera all'Accordo del 18 maggio 1904¹), che entrerà in vigore alla medesima data della Convenzione stessa per tutto il territorio dello Stato aderente.

Con la disposizione che precede non viene tuttavia derogato all'articolo 7 dell'Accordo menzionato del 18 maggio 1904 che resta applicabile nel caso in cui uno Stato preferisce aderire solo a quest'Accordo.

Art. 9

La presente Convenzione, completata da un Protocollo finale che ne costituisce parte integrante, sarà ratificata e le ratificazioni saranno depositate a Parigi dopo che sei degli Stati contraenti saranno in grado di farlo.

All'atto del deposito di ogni ratificazione sarà steso un processo verbale di cui una copia certificata conforme sarà mandata, per via diplomatica, ad ognuno degli Stati contraenti.

⁹ RS 0.311.31

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito delle ratificazioni.

Art. 10

Nel caso in cui uno degli Stati contraenti denunciasse la Convenzione, questa denuncia non avrà effetto che per quanto concerne questo Stato.

La denuncia sarà notificata con un atto che resterà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme ad ognuno degli Stati e comunicherà loro contemporaneamente la data del deposito.

Dodici mesi dopo questa data, la Convenzione cesserà di essere in vigore per tutto il territorio dello Stato che l'avrà denunciata.

La denuncia della Convenzione non implicherà di pieno diritto la denuncia concomitante dell'Accordo del 18 maggio 1904¹⁰, salvo che non ne sia fatta menzione espressa nell'atto di notificazione; in quest'ultimo caso, lo Stato contraente dovrà, per denunciare il detto Accordo, procedere conformemente all'articolo 8 di esso.

Art. 11

Lo Stato contraente che desideri far entrare in vigore la presente Convenzione in una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie notificherà a questo scopo la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. Questo ne manderà, per via diplomatica, copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e comunicherà loro in pari tempo la data del deposito.

Nell'atto di notificazione menzionato, per queste colonie, possedimenti o circoscrizioni consolari giudiziarie, sarà altresì data comunicazione delle leggi che vi si sono emanate per quanto concerne l'oggetto della presente Convenzione. Le leggi che venissero emanate in seguito daranno parimente luogo a comunicazioni agli Stati contraenti in conformità dell'articolo 4.

Sei mesi dopo la data del deposito dell'atto di notificazione, la Convenzione entrerà in vigore nelle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie cui si riferisce l'atto di notificazione.

Lo Stato richiedente farà conoscere, con comunicazione da darsi ad ognuno degli Stati contraenti, quello o quelli dei modi di trasmissione sopra indicati che esso ammette per le commissioni rogatorie a destinazione delle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie che sono oggetto della notificazione di cui al primo capoverso del presente articolo.

La denuncia della Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie si farà nelle forme e condizioni determinate al primo capoverso del presente articolo. Essa avrà

¹⁰ RS 0.311.31

effetto dodici mesi dopo la data del deposito dell'atto di denuncia negli archivi del Governo della Repubblica francese.

L'adesione alla Convenzione da parte di uno Stato contraente per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie stabilisce di pieno diritto e senz'altra notificazione speciale l'adesione concomitante e intera all'accordo del 18 maggio 1904¹¹. Il detto accordo entrerà in vigore alla medesima data della Convenzione stessa. Tuttavia la denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente per una o più delle sue colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie non stabilirà di pieno diritto, salvo che ne sia fatta espressa menzione nell'atto di notificazione, la denuncia concomitante dell'Accordo del 18 maggio 1904; del resto vengono mantenute le dichiarazioni che gli Stati firmatari dell'Accordo del 18 maggio 1904 hanno potuto fare per quanto riguarda l'accessione delle loro colonie al detto Accordo.

Tuttavia, a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, le adesioni o denunce che concernono questo Accordo e relative alle colonie, possessioni o circoscrizioni consolari giudiziarie degli Stati contraenti saranno fatte in conformità del presente articolo.

Art. 12

La presente Convenzione, che recherà la data del 4 maggio 1910, potrà essere firmata a Parigi fino al 31 luglio seguente dai Plenipotenziari degli Stati rappresentati alla seconda Conferenza per la repressione della Tratta delle Bianche.

Fatto a Parigi il quattro maggio millenovecentodieci, in un solo esemplare di cui copia certificata conforme sarà trasmessa a ciascuno degli Stati firmatari.

¹¹ RS 0.311.31

Protocollo finale

All'atto di procedere alla firma della Convenzione odierna, i sottoscritti Plenipotenziari stimano utile indicare con quale spirito vanno intesi gli Articoli 1, 2 e 3 della presente Convenzione e secondo cui è desiderabile che, nell'esercizio della loro sovranità legislativa, gli Stati contraenti provvedano all'esecuzione delle stipulazioni convenute o a compimento delle stesse.

A. – Le disposizioni degli Articoli 1 e 2 devono essere considerate come un minimo nel senso che, beninteso, i Governi contraenti abbiano assoluta facoltà di punire altre infrazioni analoghe, tali, per esempio, l'arrolamento di una maggiorenne, se non vi fosse l'elemento dell'inganno o della coercizione.

B. – Per la repressione delle infrazioni previste negli Articoli 1 e 2 resta inteso che le denominazioni «donna o fanciulla minorenni, donna o fanciulla maggiorenne» designano le donne o le fanciulle di età inferiore o superiore ai venti anni compiuti¹². Una legge può tuttavia elevare il limite dell'età protetta, a condizione che ciò comprenda le donne o le fanciulle di qualsiasi nazionalità.

C. – Per la repressione delle stesse infrazioni la legge dovrebbe in tutti i casi comminare una pena privativa della libertà, senza pregiudizio delle altre pene principali o accessorie; essa dovrebbe tener conto, indipendentemente dall'età della vittima, delle diverse circostanze aggravanti che possono verificarsi in ispecie, come quelle previste nell'Articolo 2 o il fatto che la vittima fosse stata fornita alla libidine altrui.

D. – Il caso del ritenere una donna o una fanciulla, contro sua volontà, in una casa di prostituzione non ha potuto figurare, malgrado la sua gravità, nella presente Convenzione, perchè esso dipende esclusivamente dalla legislazione interna.

Il presente Protocollo finale sarà considerato come facente parte integrante della Convenzione odierna e avrà lo stesso valore, la stessa forza e durata.

Steso e firmato in un solo esemplare a Parigi, il 4 maggio 1910.

(Seguono le firme)

¹² Nei rapporti fra gli Stati partecipanti alla Conv. del 30 set. 1921 (RS 0.311.33 art. 5), le parole «venti anni compiuti» sono sostituite dalle parole «ventun anni compiuti».

Campo d'applicazione il 5 aprile 2017¹³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Algeria	31 ottobre 1963 A	30 aprile 1964
Australia	18 febbraio 1914 A	18 agosto 1914
Isola di Norfolk	18 febbraio 1914 A	18 agosto 1914
Austria	8 agosto 1912	8 febbraio 1913
Bahamas	10 giugno 1976 S	10 luglio 1973
Belgio	30 luglio 1914	30 gennaio 1915
Benin	4 aprile 1962 S	1° agosto 1960
Brasile	3 giugno 1924	3 dicembre 1924
Bulgaria	15 giugno 1921 A	15 dicembre 1921
Camerun	3 novembre 1961 S	1° gennaio 1960
Canada	25 aprile 1913 A	25 ottobre 1913
Ceca, Repubblica	30 dicembre 1993 S	1° gennaio 1993
Cile	27 settembre 1934 A	27 marzo 1935
Cina	6 novembre 1925 A	6 maggio 1926
Hong Kong ^a	6 giugno 1997	1° luglio 1997
Cipro	16 maggio 1963 S	16 agosto 1960
Colombia	16 febbraio 1937 A	16 agosto 1937
Congo (Brazzaville)	15 ottobre 1962 S	15 agosto 1960
Côte d'Ivoire	8 dicembre 1961 S	7 agosto 1960
Cuba	5 aprile 1923 A	5 ottobre 1923
Danimarca	3 giugno 1931	3 dicembre 1931
Egitto	11 ottobre 1932 A	11 aprile 1933
Estonia	15 aprile 1930 A	15 ottobre 1930
Figi	12 giugno 1972 S	10 ottobre 1970
Finlandia	27 settembre 1922 A	27 marzo 1923
Francia	8 agosto 1912	8 febbraio 1913
Dipartimenti e territori d'oltremare	1° gennaio 1922	1° luglio 1922
Germania	23 agosto 1912	23 febbraio 1913
Ghana	7 aprile 1958 S	5 marzo 1957
Giamaica	17 marzo 1965 S	6 agosto 1962
Giappone	20 ottobre 1925 A	20 aprile 1926
India	30 marzo 1922 A	30 settembre 1922
Iran	27 aprile 1933 A	27 ottobre 1933
Iraq	7 maggio 1925 A	7 novembre 1925
Irlanda	8 giugno 1934 A	8 dicembre 1934
Italia	28 maggio 1924	28 novembre 1924
Libano	22 settembre 1949 A	22 marzo 1950

¹³ RU 1972 1832, 1979 2150, 2004 3711, 2007 1343 e 2017 2479.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Lituania	30 ottobre	1931 A	30 aprile	1932
Lussemburgo	22 maggio	1928 A	22 novembre	1928
Madagascar	9 ottobre	1963 S	26 giugno	1960
Malawi	10 giugno	1965 A	10 dicembre	1965
Mali	2 febbraio	1973 S	22 settembre	1960
Malta	24 marzo	1967	21 settembre	1964
Marocco	7 novembre	1956	2 marzo	1956
Maurizio	18 luglio	1969	12 marzo	1968
Messico	21 febbraio	1956 A	21 agosto	1956
Monaco	2 luglio	1921 A	2 gennaio	1922
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar	30 aprile	1939 S	1° aprile	1937
Niger	25 agosto	1961 S	3 agosto	1960
Norvegia	16 dicembre	1921 A	16 giugno	1922
Nuova Zelanda	1° ottobre	1913 A	1° aprile	1914
Paesi Bassi	8 agosto	1912	8 febbraio	1913
Antille olandesi	5 marzo	1913 A	5 settembre	1913
Pakistan	16 giugno	1952 S	15 agosto	1947
Polonia	12 gennaio	1921 A	12 luglio	1921
Portogallo	9 settembre	1913	9 marzo	1914
Regno Unito	8 agosto	1922	8 febbraio	1913
Curaçao	5 marzo	1913 A	5 settembre	1913
Gibilterra	4 novembre	1921 A	4 maggio	1922
Guernesey	21 settembre	1923 A	21 marzo	1924
Isola di Man	21 settembre	1923 A	21 marzo	1924
Isole Falkland	30 aprile	1924 A	30 ottobre	1924
Jersey	21 settembre	1923 A	21 marzo	1924
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	5 marzo	1913 A	5 settembre	1913
Sint Maarten	5 marzo	1913 A	5 settembre	1913
Rep. Centrafricana	4 settembre	1962 S	13 agosto	1960
Russia	8 agosto	1912	8 febbraio	1913
Senegal	2 maggio	1963 S	20 giugno	1960
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Singapore	7 giugno	1966 S	9 agosto	1965
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	8 agosto	1912	8 febbraio	1913
Sri Lanka	14 luglio	1949 S	4 febbraio	1948
Sudafrica	19 settembre	1913 A	19 marzo	1914
Sudan	27 giugno	1932 A	27 dicembre	1932
Svezia	30 giugno	1925	30 dicembre	1925
Svizzera	30 gennaio	1926 A	1° agosto	1926
Tanzania	18 marzo	1963 A	18 settembre	1963

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Thailandia	28 dicembre	1921 A	28 giugno	1922
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Turchia	19 dicembre	1934 A	19 giugno	1935
Ungheria	8 agosto	1912	8 febbraio	1913
Uruguay	30 giugno	1920 A	30 dicembre	1920
Zambia	26 marzo	1973 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	1° dicembre	1998 S	18 aprile	1980

^a Dal 4 mag. 1921 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base ad una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

